



REP. 50/15 F

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI CHIETI

(Art. 180 l.fall.)

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

dott. Camillo Romandini

Presidente;

dott. Nicola Valletta

Giudice delegato ed estensore;

dott. Fabio PAPA

Giudice;

ha emesso - in esito a riserva dall'udienza del giorno 27/10/'15 - il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo a carico di:

CYBORG s.r.l., con sede in Chieti, Zona Industriale, Via Adalgiso Di Pietro 22, Codice Fiscale 01281030682, in persona dei commissari giudiziali, avv. Ernestina De Medio e dott. Silverio Salvatore.

CENNI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso, depositato in cancelleria in data 1/8/'14 la società debitrice ha chiesto l'ammissione al beneficio del concordato preventivo riservandosi, ai sensi dell'art.161, 6 comma, l.fall., la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo cit.art.

Il Tribunale, con decreto del 30/9/'14 ha concesso termine sino al 28/11/'14 poi successivamente prorogato al 20/1/'15 su istanza della

debitrice.

La società, quindi, nel termine stabilito, ha provveduto a integrare il ricorso, depositando la proposta concordataria unitamente al piano e la relazione dell'asseveratore, dott. Lorenzo Rossi, attestante la fattibilità del piano stesso.

In estrema sintesi, il piano è articolato in una fase di continuità aziendale, che si realizza con il conferimento di un ramo d'azienda della debitrice in una società di nuova costituzione con il fine di preservare il valore di avviamento ed i livelli occupazionali, ed in una fase liquidatoria dei beni non più funzionali all'esercizio dell'impresa. La proposta prevede, con le risorse rivenienti dalla fase di continuità aziendale (euro 237.800) ed i ricavi conseguiti dalla fase liquidatoria (euro 2.129.482,73), il pagamento integrale delle spese di giustizia e prededucibili (euro 200.000) ed il pagamento integrale dei crediti privilegiati (euro 1.158.482,60), nonché il pagamento crediti chirografari, ammontanti ad euro 2.653.632,14 , nella percentuale del 38%. Nel piano i pagamenti sono scadenzati sino al 2019.

I creditori non sono suddivisi in classi ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. c), l.fall.

Il Tribunale, in composizione collegiale, esperiti gli opportuni accertamenti, con decreto in data 17/2/'15 ha accolto la domanda dichiarando l'apertura della procedura, nominando Giudice delegato il dott. Nicola Valletta e confermando alla carica di commissari giudiziari l'avv. Ernestina De Medio ed il dott. Silverio Salvatore.

Il Tribunale ha stabilito la somma di euro 30.000,00 da depositarsi per le spese di procedura ad integrazione di pari somma già versata in osservanza del decreto ex art.161, comma 6, l.fall.; ha, altresì, disposto la convocazione dei creditori per il giorno 27/4/'15 ed ha fissato il termine di dieci giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, per l'avviso ai creditori ex art.171 l.fall. a cura dei commissari giudiziari.

Il decreto è stato pubblicato nei modi previsti all'art.166 l.fall., in combinato disposto con l'art.17 l.cit.

La società debitrice, nel termine assegnato, ha eseguito il deposito della somma stabilita nel termine assegnato.

In esito al provvedimento ex art.163 l.fall., i commissari hanno dato avviso ai creditori, quindi, in osservanza alle prescrizioni degli artt. 171 e 172 l.fall., hanno proceduto alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori, hanno assicurato l'inventario e la stima del patrimonio offerto in cessione e reso la loro relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta della debitrice e sulla proposta, concludendo favorevolmente per la soluzione concordataria avanzata.

Sulla base delle valutazioni espresse dai commissari giudiziali nella loro relazione ex art.172 l.fall. ed in corso dell'adunanza del giorno 27/4/'15, proseguita all'udienza del 25/5/'15, i creditori hanno manifestato il loro ampio assenso al piano ed alla proposta di concordato della società debitrice conseguendo la votazione i seguenti risultati.

Su un totale di crediti ammessi al voto pari ad euro 2.809.006,13, hanno espresso voto favorevole, conteggiando le adesioni presunte a norma dell'art.178, ultimo comma, l.fall., i creditori che rappresentano l'importo di euro 2.052.829,23 , superiore alla maggioranza richiesta all'art.177 l.fall. pari ad euro 1.404.503,07. Hanno espresso voto contrario i creditori che rappresentano l'importo di euro 756.176,90.

Il Giudice delegato, quindi, con decreto in data 30/7/'15, ha dichiarato raggiunte le maggioranze così come prescritte all'art.177 l.fall. ed ha riferito al collegio per i provvedimenti di cui all'art.180 l.fall.

Il Tribunale, con provvedimento in pari data, ha fissato l'udienza collegiale in camera di consiglio il giorno 27/10/'15 per la comparizione delle parti e dei commissari giudiziali, disponendo che la società istante provvedesse alla notifica ai commissari ed ai creditori dissenzienti del decreto.

In data 9/10/'15 si è costituita in giudizio la società debitrice, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Servalli e Remo di Giacomo.

Il 15/10/'15, i commissari giudiziali hanno depositato in cancelleria il proprio parere motivato esprimendosi nuovamente in senso favorevole all'omologazione del concordato.

In pari data i commissari si sono costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Cesare.

All'udienza del 27/10/'15 il Giudice delegato ha esposto breve relazione sullo stato della procedura presenti i commissari giudiziali, l'avv. Francesco De Cesare per la procedura, gli avv.ti Sara Servalli e Remo Di Giacomo per la società debitrice. Il Tribunale si è, quindi, riservato di decidere in ordine alla omologazione del concordato.

MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO.

Premette il collegio che la procedura, essendo stata introdotta in data 1/8/'14, era pendente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/'15, convertito dalla L. n. 132/'15; alla procedura in corso, pertanto, le norme innovate troveranno applicazione secondo il disposto di cui all'art. 23 delle disposizioni transitorie e finali di cui al citato decreto.

Richiama il collegio il principio -stabilito da ormai nota Cass.Civ. S.U. 1521/'13- per il quale è rimesso al Tribunale un controllo di legittimità che si attua verificando l'effettiva realizzabilità concreta della procedura di concordato, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento; ovvero se la causa concreta (schema concreto dell'assetto di interessi voluto dalle parti) del negozio sia sussumibile nella causa tipica predisposta dal legislatore, intesa come schema dell'operazione economico-giuridica che quell'assetto di interessi mira a realizzare.

Più concretamente il Tribunale deve verificare (oltre ovviamente la regolarità della procedura e la osservanza delle norme inderogabili di

legge) se l'accordo concordatario nel concreto maturato tra le parti (peraltro, con il meccanismo della vincolatività della maggioranza sulla minoranza) sia sussumibile nel tipo negoziale predisposto dal legislatore.

Se è ben vero che questo controllo non consente al Tribunale di valutare la convenienza della proposta per i creditori, è però pur vero che il collegio deve verificare se i creditori abbiano avuto la dovuta informazione per un assenso (esplicito o implicito) consapevole; e ciò anche con riferimento alla fattibilità del piano, con riferimento alle prospettive di concreta liquidazione nei tempi prospettati.

L'iter del giudizio di omologazione si è svolto nel pieno rispetto della legge fallimentare e la domanda può essere accolta anche nel merito.

Risultano osservate le prescrizioni di legge concernenti l'ammissibilità del concordato. Dai documenti prodotti si evince che la debitrice versa nelle condizioni previste agli artt.160 e seguenti l.fall.

La procedura si è regolarmente svolta; il quadro informativo e di verifica reso dai commissari è stato sufficiente al giudizio finale dei creditori: nessuno di essi ha lamentato carenze informative riscontrabili e nelle relazioni dei commissari e in corso dell'adunanza.

Le maggioranze prescritte all'art.177 l.fall. sono state ampiamente raggiunte come risulta dai verbali acclusi al fascicolo della procedura.

Quanto alla convenienza economica del concordato proposto, la cui valutazione non è più rimessa a codesto collegio, sussistono, a parere dei commissari giudiziali, previsioni di puntuale adempimento; altresì deve essere considerata l'espressione adesiva della totalità dei creditori quasi mai impreparati a giudizi di opportunità economica.

Quanto al giudizio di meritevolezza, anch'esso sottratto al Tribunale dalla riforma della legge fallimentare, dalle istruttorie espletate e dalle relazioni redatte dai commissari non emergono elementi di dolo o colpa a carico degli organi amministrativi.

Il concordato preventivo "de quo" viene quindi omologato.

MODALITA' DI ESECUZIONE
DISPOSTE DAL TRIBUNALE

Il piano e la proposta presentati dalla società CYBORG s.r.l. pur configurando una ipotesi di concordato in continuità disciplinato all'art.186 bis l.fall., in concreto realizza un concordato cosiddetto "misto" con una fase di continuità indiretta (conferimento di ramo d'azienda in società di nuova costituzione) ed una fase liquidatoria che, tuttavia, appare senza dubbio prevalente se si ha riguardo all'esecuzione del piano e all'adempimento della proposta.

Il collegio ritiene, pertanto, che, stante il disposto dell'art. 182 l.fall., così come modificato dal D.L. n. 83/'15 convertito con modificazioni dalla L. n. 132/'15, debba provvedersi alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, nonché debbano essere determinate le modalità di liquidazione.

Il Tribunale, ritenuto che il piano concordatario così come strutturato sia coerente con la proposta e concretamente realizzabile, rende le prescrizioni specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale:

- omologa il concordato preventivo proposto da CYBORG s.r.l., con sede in Chieti, Zona Industriale, Via Adalgiso Di Pietro 22, Codice Fiscale 01281030682;
- conferma alla carica di commissari giudiziali l'avv. Ernestina De Medio e il dott. Silverio Salvatore; Avv.
- nomina quale liquidatore L.H. me A. BELLO;
- si riserva la nomina del comitato dei creditori con successivo decreto;
- dispone:

- 1) il liquidatore, per occorrenze della procedura, previa autorizzazione del Giudice delegato, in qualunque momento, potrà richiedere alla società debitrice il versamento del residuo 50% del fondo spese così come stabilito nel decreto ex art. 163 l.fall.;
- 2) i commissari giudiziali vigileranno sulla fase di continuità aziendale e sulle operazioni di liquidazione e dovranno riferire al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- 3) Il liquidatore, entro tre mesi dal deposito del presente decreto, sulla scorta delle scritture contabili della debitrice, formerà l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei diritti di prelazione dandone notizia nei modi previsti all'art. 31 bis l.fall. a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte contemplata nell'elenco medesimo;
- 4) nello stesso termine, il liquidatore provvederà alla predisposizione di un programma di liquidazione nel quale saranno specificate le modalità e le condizioni della vendita dei singoli cespiti da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. La liquidazione dei beni avverrà secondo le norme di cui agli articoli da 105 a 108 ter l.fall., in quanto compatibili, tramite procedure competitive e anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate nel piano, assicurando in ogni caso adeguate forme di pubblicità. Degli esiti delle procedure, sulle quali vigilano i commissari giudiziali, il liquidatore darà adeguata informativa, oltre che nelle relazioni periodiche previste, depositando in cancelleria la relativa documentazione;
- 5) i ricavi e le somme a qualsiasi titolo riscosse dalla liquidazione dei beni saranno depositati su conto corrente acceso presso l'istituto di credito designato dal liquidatore ed intestato alla *procedura di concordato*; i ritiri e le utilizzazioni delle somme avverranno con le modalità stabilite dallo stesso Giudice delegato;
- 6) dell'andamento delle operazioni e dell'esecuzione del piano il

liquidatore darà adeguata informazione ai creditori con il deposito in cancelleria, ogni sei mesi solari (30/6 ; 31/12 di ciascun anno; quest'ultimo termine anticipabile al 15/12 o differibile al 15/1), di una relazione informativa il cui contenuto minimo darà conto dell'attività svolta, nonché dello stato della procedura, sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività che i riparti a tacitazione del ceto creditorio. Copia della relazione verrà comunicata a mezzo p.e.c. al comitato dei creditori e ai commissari giudiziali; questi ultimi, a loro volta, la comunicheranno ai creditori a norma dell'art.171, secondo comma, l.fall. Si applica l'art.33, ultimo comma, primo, secondo e terzo periodo, l.fall.;

7)il riparto in favore dei creditori dovrà avvenire nel rispetto delle scadenze previste nel piano, compatibilmente con i tempi e gli esiti delle operazioni di liquidazione. Si applicano le norme di cui agli artt.110 e seguenti l.fall. Il riparto, predisposto dal liquidatore e corredato del parere dei commissari giudiziali, sarà comunicato ai creditori con le modalità di cui all'art.171, secondo comma, l.fall. Dalla data della ricezione della comunicazione decorrerà il termine di quindici giorni per proporre reclamo al Giudice delegato ai sensi dell'art. 36 l.fall. Decorso tale termine, il Giudice delegato, su richiesta del liquidatore, dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione sarà dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti contestati. Il provvedimento che deciderà sui reclami disporrà in ordine alla destinazione delle somme accantonate; in assenza di tale specificazione del collegio, il Giudice delegato provvederà in attuazione del "*decisum*" del reclamo. All'esito del riparto finale, il liquidatore depositerà la relazione finale esponendo le argomentazioni in forza delle quali ritenga di avere reso adempimento del concordato in favore dei creditori. La relazione dovrà essere corredata di parere motivato dei commissari giudiziali;

- 8) compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il liquidatore dovrà presentare il conto della gestione al Giudice delegato; si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'art.116 l.fall.; approvato il conto della gestione, il liquidatore rimetterà gli importi dovuti, o quelli ancora dovuti, ai singoli creditori secondo le modalità indicate al punto precedente. Si applica la disposizione dell'art.117 l.fall.;
- 9) il Giudice delegato, se ricorreranno i presupposti, con suo decreto, dichiarerà adempiuto il concordato;
- 10) il Giudice delegato, o il Tribunale ove occorra, provvederà con proprio decreto per quanto non espressamente previsto ai punti precedenti.

Così deciso in Chieti all'esito della camera di consiglio del 22/12/'15.

*Il Giudice estensore
(dott. Nicola Valletta)*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gina ANNECCHINI



*Il Presidente
(dott. Camillo Romandini)*

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI
C/2-3 **24 DIC. 2015**



*Il Funzionario Giudiziario
Gina ANNECCHINI*